REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "NOBILI" DI REGGIO EMILIA

Art. 1 - Definizione e normativa di riferimento

- 1. Il Consiglio d'Istituto (CI) è l'organismo elettivo di indirizzo politico-amministrativo e di rappresentanza delle diverse componenti della scuola.
- 2. Esso elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (GE).
- 3. Per tutto ciò che non viene espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento, secondo la seguente indicizzazione:
- a) La costituzione del CI é disposta dall'art.8 del D. Lgs. 297/94,
- b) le competenze del CI e della GE sono stabilite dagli articoli 10, 276ss., 571 c. 4 del D.Lgs. 297/94, dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001, con particolare riferimento all'art. 33;
- c) le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748 e dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

CAPO I - Consiglio di Istituto

Art. 2 - Costituzione

- 1. Il Consiglio d'Istituto:
 - a) secondo il disposto dell'art. 8 del D lgs. 297/1994, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, é composto da otto docenti, quattro genitori, quattro studenti e due membri del personale A.T.A., eletti secondo le disposizioni vigenti; il Dirigente Scolastico è membro di diritto;
 - b) dura in carica tre anni; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente;
 - c) é presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - d) elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva.
- 2. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 3 - Elezioni interne

- 1. Il Presidente é eletto, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e con l'indicazione di una sola preferenza, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio in carica. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente é eletto a maggioranza relativa dei votanti, se sono presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
- 2. Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del consiglio stesso.
- 3. Il Consiglio può eleggere un vice-presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

- 4. Per l'espletamento del proprio mandato, il Presidente è coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il compito di verbalizzare le sedute.
- 5. Il Consiglio d'istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva. Ciascun elettore può esprimere non più di quattro preferenze (una per ciascuna componente). Sono proclamati eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza; a parità di voti si va al ballottaggio; se persiste la parità sono proclamati eletti i consiglieri più anziani di età. In caso di decadenza o di dimissioni irrevocabili di un componente, si procede all'elezione con le modalità di cui ai commi precedenti, con voto limitato ad un nominativo. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 6. Il Consiglio di Istituto individua, secondo le modalità che volta per volta riterrà opportune, i propri rappresentanti nel Comitato per la valutazione dei docenti.

Art. 4 - Competenze

- 1. Il Consiglio d'Istituto:
 - a) è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare secondo le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del T.U. 297/94 ed ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni; pertanto le sue delibere sono vincolanti per l'intera comunità scolastica.
 - b) É dotato di Regolamento autonomo.
 - c) Gli studenti non maggiorenni non votano in materia finanziaria.
- 3. Le competenze dettagliate, come da normativa vigente, sono elencate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

- 1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il Regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.
- 2. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
- 3. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l'orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.
- 4. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se eletto, o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere genitore anagraficamente più anziano.

Art. 6 - Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce nei locali dell'Istituto in ore non coincidenti con impegni di servizio dei dipendenti della scuola ed in modo da favorire la partecipazione delle altre componenti.

- 2. Viene convocato in seduta ordinaria dal Presidente, su ordine del giorno e proposta della Giunta Esecutiva.
- 3. Viene convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio, dal Presidente della Giunta o da almeno due membri della Giunta oppure su iniziativa del Presidente stesso. La convocazione non può essere rinviata oltre i dieci giorni dal termine indicato nella richiesta.
- 4. La convocazione del Consiglio deve essere emessa e inviata via email, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria e almeno un giorno prima per la seduta straordinaria di particolare e comprovata urgenza.
- 5. La convocazione, oltre alla data e all'orario di inizio della riunione, deve contenere l'ordine del giorno, il verbale della seduta precedente e l'eventuale materiale propedeutico ritenuto utile alla discussione. Le copie originali della documentazione rimangono a disposizione dei membri del Consiglio, nell'Ufficio del D.S.G.A., contestualmente alla convocazione. Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola. La data di tale affissione fa fede della tempestività della convocazione. In caso di comprovata urgenza e per le sedute da tenersi eventualmente nei mesi di luglio ed agosto la convocazione può essere effettuata anche per via telefonica.
- 6. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, che presiede la riunione fino all'elezione del Presidente.

Art. 7 - Validità delle sedute

- 1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti in carica. É facoltà dei consiglieri chiedere la verifica del numero legale.
- 2. Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta al Presidente o al Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Programmazione delle attività

- 1. Il Consiglio d'istituto programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni.
- 2. Di regola, il Consiglio d'Istituto si riunisce almeno una volta ogni due mesi, con l'esclusione di luglio ed agosto.

Art. 9 - Partecipazione alle sedute

- 1. In base all'art. 42 del D.Lgs. 297/94 ed alla L. 748/77, alla seduta del CI possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola.
- 2. Non é permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.

Art. 10 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno (o.d.g.) della convocazione è definito, su proposta del Presidente e del Dirigente, dalla Giunta Esecutiva che potrà tenere conto delle indicazioni e/o degli

argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri; dovrà inoltre includere gli argomenti richiesti dai consiglieri del consiglio e approvati nella seduta precedente dal CI.

- 2. La Giunta Esecutiva accoglie nel proprio o.d.g. le richieste scritte, avanzate via email ai membri, dalla varie componenti entro la data e l'orario di riunione.
- 3. Ogni o.d.g. deve prevedere la voce "Varie ed eventuali" che devono essere oggetto di discussione ma non di votazione.
- 4. Argomenti presentati per iscritto al presidente nel corso di una seduta, firmati da un terzo dei consiglieri e debitamente verbalizzati sono iscritti all'o.d.g. della seduta successiva.

Art. 11 - Variazioni dell'Ordine del Giorno

- 1. Le variazioni dell'ordine di discussione dei punti all'o.d.g. vanno proposte all'inizio della seduta e devono essere approvate a maggioranza.
- 2. L'introduzione di nuovi punti di discussione, connotati da urgenza o dall'impossibilità di inserimento nell'o.d.g. entro i tempi di cui all'art. 6.4, vanno proposte all'inizio della seduta e approvate all'unanimità.

Art. 12 – Validità dell'adunanza

- 1. Per la validità dell'adunanza è necessaria la maggioranza assoluta, ossia la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica.
- 2. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data, nel termine di dieci giorni.

Art. 13 - Votazioni

- 1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto su richiesta di un Consigliere debitamente motivata e verbalizzata.
- 2. Gli studenti minorenni non votano in materia finanziaria.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
- 4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5. Il voto è personale: non sono ammesse deleghe.

Art. 14 - Svolgimento delle sedute

- 1. Il Presidente deve porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'o.d.g. nella successione in cui compaiono.
- 2. A tutti i consiglieri è consentito il diritto di parola sugli argomenti in discussione. Il Presidente dà la facoltà di parlare seguendo l'ordine di richiesta d'intervento. Le richieste d'intervento per richiamo al regolamento o per mozione d'ordine hanno la precedenza.
- 3. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame, esponendo il proprio pensiero in modo centrato e sintetico, onde dare spazio a tutti gli interventi senza protrarre la riunione in modo non congruo. Gli interventi sono improntati all'esposizione delle proprie opinioni e non a controbattere le posizioni altrui, evitando che la discussione sconfini in un dibattito interpersonale.
- 4. Prima della votazione il Presidente legge il testo della delibera e ne sintetizza l'oggetto in rapporto alle possibili espressioni di voto (favorevoli, contrari, astenuti).

- 5. Nel momento in cui il Presidente dichiara aperta la votazione, per nessun motivo la stessa può essere interrotta.
- 6. Non è possibile, nell'ambito della stessa riunione, rimettere in discussione un punto sul quale si è già deliberato. Solo qualora emergano elementi nuovi e significativi, non disponibili durante il primo incontro, si può proporre di inserire nuovamente il punto all'o.d.g. di una successiva riunione.

Art. 15 - Emendamenti

- 1. Ogni membro del Consiglio può proporre emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi rispetto al materiale trasmesso unitamente alla convocazione dell'assemblea.
- 2. Tali emendamenti vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il presidente sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti discussi.

Art. 16 - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni

- 1. Alla fine della seduta possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico e ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
- 2. L'interpellanza è una domanda scritta, rivolta da uno o più consiglieri al Presidente per chiedere i motivi in base ai quali sono stati assunti determinati provvedimenti.
- 3. La risposta può essere data dal Dirigente Scolastico immediatamente o successivamente per iscritto entro cinque giorni.
- 4. La mozione, presentata da uno o più consiglieri, consiste in un documento con cui si formulano un giudizio o una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio.

Art. 17 - Commissioni di lavoro del Consiglio

- 1. Il Consiglio può decidere di costituire, per questioni di particolare rilievo, commissioni di lavoro rappresentative delle varie componenti indipendentemente dall'appartenenza al Consiglio medesimo.
- 2. Le commissioni di lavoro hanno compiti di istruttoria e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 18 - Intervento di esperti

1. Con propria delibera il Consiglio può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti o esperti.

Art. 19 – Cessazione dalla carica

- 1. I membri, che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, cessano dalla carica a far data dalla perdita stessa del requisito.
- 2. I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente Scolastico la motivazione dell'assenza. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate, il consigliere decade dall'incarico.
- 3. Ai sensi del successivo art. 20, il Consigliere, le cui dimissioni sono state accettate dal Consiglio, cessa dall'incarico.
- 4. I consiglieri cessati a qualunque titolo vengono sostituiti dal primo non eletto nelle liste di appartenenza, fino ad esaurimento delle stesse. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 20 - Dimissioni

- 1. Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d'Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione.
- 2. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale.
- 3. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L'accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio.

Art. 21 – Pubblicizzazione degli atti

- 1. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate; è firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 2. I Consiglieri comunicano le eventuali proposte di variazione; il verbale redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario. Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.
- 3. La pubblicità dei verbali, con affissione all'albo dell'Istituto, deve essere resa entro quindici giorni dalla loro assunzione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.
- 4. La copia originale del verbale è disponibile presso l'ufficio del D.S.G.A.
- 5. Chiunque, a proprie spese, può ottenere, copia degli atti pubblicati.

Art. 22 – Il processo verbale

- 1. Il verbale é firmato dal presidente e dal segretario ed approvato al termine della seduta od all'inizio della successiva.
- 2. Deve riportare la sintesi degli argomenti discussi secondo l'ODG approvato e indicare con precisione:
 - a. i nomi dei presenti e degli assenti, giustificati e non giustificati;
 - b. il nominativo del presidente e del segretario;
 - c. il testo degli atti posti in votazione (eventualmente in forma di allegato);
 - d. l'esito delle votazioni con il numero dei votanti a favore, contro ed astenuti: nel caso di richiesta da parte di 1 consigliere, e comunque sempre in caso di delibere di natura economica, vengono annotati anche i nomi dei votanti stessi;
 - e. le delibere prese, numerate in successione.
- 3. Può contenere anche i documenti inerenti il tema in discussione proposti dai singoli consiglieri o il testo degli interventi personali, che siano fatti pervenire per iscritto al segretario entro la discussione per l'approvazione del verbale stesso.
- 4. Il processo verbale della seduta viene riportato, dopo l'approvazione, sul registro con pagine successivamente numerate alle quali vanno aggiunti tutti gli allegati relativi alla seduta cui si riferisce il verbale.
- 5. Il testo degli atti posti in votazione deve essere approvato seduta stante.

CAPO II - Giunta Esecutiva

Art. 23 - Costituzione

- 1. La Giunta Esecutiva:
 - a) é composta da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentanti degli studenti, da un rappresentante del personale ATA; di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A., che svolge anche funzioni di segretario, ed il Dirigente scolastico, che la presiede;
 - b) dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
- 2. Per quanto non espressamente detto negli articoli seguenti, relativamente al funzionamento della giunta, valgono per analogia le stesse norme del Capo I.

Art. 24 - Competenze

- 1. La Giunta esecutiva
 - a) ha compiti propositivi ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, ai sensi dell'art 10 TU 297/94 e di altra normativa vigente, in particolare propone il programma annuale e le eventuali variazioni (allegato 2);
 - b) è identificato quale Organo di Garanzia interno dell'Istituto: pertanto ha competenze in materia di impugnazioni avverso provvedimenti disciplinari a carico degli alunni ovvero sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento D.P.R.235/2007.

Art. 25 - Convocazione

- 1. La Giunta Esecutiva si riunisce prima della data di convocazione del Consiglio di Istituto per predisporre l'O.d.G. e l'esame di eventuali documenti.
- 2. Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente.
- 3. Viene convocata in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. La convocazione non può essere rinviata oltre i dieci giorni dal termine indicato nella richiesta.
- 4. La convocazione della Giunta deve essere emessa e inviata via email, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri della Giunta, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria e almeno un giorno prima per la seduta straordinaria di particolare e comprovata urgenza.
- 5. La convocazione, oltre alla data e all'orario di inizio della riunione, deve contenere l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza e per le sedute da tenersi eventualmente nei mesi di luglio ed agosto la convocazione può essere effettuata anche per via telefonica.

Art. 26 – Validità dell'adunanza

- 1. Per la validità dell'adunanza è necessaria la maggioranza assoluta, ossia la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica.
- 2. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei membri presenti, e la rinvia ad altra data, comunque entro il termine della convocazione del Consiglio di Istituto.

Art. 27 – Votazioni

- 1. Qualora la giunta si riunisca in quanto organo di garanzia interno, le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto su richiesta di un membro debitamente motivata e verbalizzata.
- 2. Gli studenti minorenni non votano in materia finanziaria.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
- 4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5. Il voto è personale: non sono ammesse deleghe.

Art. 28 – Norme finali

- 1. Il presente Regolamento è adottato con Delibera del Consiglio di Istituto in data 05 giugno 2017 ed entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nell'albo della scuola.
- 2. Il Regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio e, fatte salve le norme di legge, su proposta di almeno tre consiglieri, con delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
- 3. Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli, si rimanda alla normativa vigente.